



Il Presidente Nazionale
Dott. Mauro Martini

Ch.mi Onorevoli
Commissione Lavoro
Commissione Affari Costituzionali
Camera dei Deputati

Roma 30 Giugno 2009

Oggetto: audizione in merito al decreto legislativo recante l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n° 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

La problematica sollevata dal progetto di DL presentato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, in merito all'inquadramento della certificazione medica e all'inasprimento delle pene nei confronti del Medico (fino ad arrivare alla radiazione dall'Albo Professionale) trova lo **SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani)** fortemente contrariato, rispetto al "taglio" che si vuole dare alla intera questione.

Non è accettabile, infatti, che nello schema di DL, si parta dal presupposto, del tutto gratuito, che molte certificazioni vengano fatte in maniera non rispettosa della legge e, qualche volta, come si è letto in molte semplificazioni di stampa, addirittura "compiacenti".

A nostro avviso, arrivare alla ipotesi di reato di truffa, per certificazioni mediche che, tra l'altro, sono un obbligo del medico, è una forzatura interpretativa, offensiva nei riguardi della Categoria. Non dimentichiamo, infatti, che nella fattispecie, esiste il reato di falso ideologico, già abbondantemente previsto e sanzionato, sia dal Codice Deontologico che dai vari Contratti e Convenzioni. Noi non crediamo che la strada dell'aumento delle sanzioni penali possa risolvere la problematica, anzi, si rischierebbe di caricare ancora di più il già pesante fardello burocratico del Medico di Famiglia che, in una sorta di autotutela, si troverebbe costretto, prima di emettere una certificazione, a sottoporre i propri pazienti ad indagini atte a comprovare tangibilmente, la propria diagnosi.

Il punto è proprio questo: la pretesa che la certificazione di malattia contenga, in ogni caso, una diagnosi, dalla quale far discendere una prognosi, in una specie di prestazione medico-legale, atta a provare l'inabilità temporanea assoluta al lavoro.



Il Presidente Nazionale
Dott. Mauro Martini

Evidentemente una proposta del genere dimostra che non si è compresa appieno la vera natura del lavoro dei medici di famiglia che, per la maggior parte delle volte, si trovano a dover evadere richieste di certificazioni di malattia a fronte di sintomi soggettivi lamentati dai propri pazienti, (quali ad esempio un mal di testa, una dismenorrea -dolore durante il ciclo mestruale-, capogiri con vertigini soggettive, mal di pancia ecc., in assenza di segni obiettivi di particolare gravità) che, comunque, ne riducono la capacità lavorativa, pur non essendo, necessariamente una malattia vera e propria. Sintomi che, per loro natura, sono auto risolvibili nell'arco di 24 – 48 ore, e non evolvono in malattie codificabili da diagnosi precise. Tanto è vero che, nella stragrande maggioranza dei casi, le certificazioni riportano esclusivamente la sintomatologia e i segni clinici rilevati dal medico, con la prognosi relativa, come del resto riconosce la legislazione vigente. Ciò è particolarmente vero per quelle indisposizioni passeggera che portano a delle prognosi di due – tre giorni al massimo.

Equiparare anche queste certificazioni a delle vere e proprie certificazioni medico-legali, obbligherebbe il medico a rifiutare una certificazione se, prima, non abbia accertato la natura del sintomo lamentato con esami obiettivi e certi; tra l'altro complicando ancor di più il rapporto di fiducia con il paziente. Infatti, da un lato ci sarà l'esigenza del paziente di vedersi certificata un'indisposizione per giustificare l'assenza breve dal lavoro, dall'altra l'esigenza del medico di dover accertare la natura dell'indisposizione per pervenire ad una diagnosi certa, onde evitare le sanzioni previste dal DL di che trattasi. Non è certamente questo che si vuole!

L'obiettivo condivisibile del Ministero di ridurre le assenze brevi, non può passare attraverso la strada dell'inasprimento delle sanzioni nei confronti dei medici, partendo, secondo SNAMI, da presupposti non corretti ed anche offensivi nei confronti di un'intera Categoria, quale quella dei Medici di Famiglia, ma deve tener conto anche dell'esperienza e dei suggerimenti che la Categoria attraverso i suoi rappresentanti mette a disposizione, in un'ottica di reciproco e leale dialogo.

SNAMI ha, da tempo, indicato che lo strumento più adatto, per giustificare brevi periodi di assenza (massimo due-tre giorni) sia quello dell'autogiustificazione da parte del lavoratore stesso. Non a caso definiamo tale prassi come autogiustificazione, in quanto nessuno può auto certificarsi delle malattie; i disturbi in merito, sono infatti tali da non richiedere approfondimenti medici, salvo se ricompaiono nel tempo; essendo per loro natura passeggeri e privi di rischio medico, possono essere portati a giustificazione di brevi assenze. Sarà poi compito del legislatore, così come avviene in molti Paesi Europei, fissare limiti e controlli a queste autogiustificazioni.



Il Presidente Nazionale
Dott. Mauro Martini

In tal modo si eviterebbero i contenziosi fra medico e paziente, derivanti dall'applicazione del DL in itinere e, al contempo, si metterebbero i medici in condizione di poter fare una diagnosi per patologie, più importanti, tali da richiedere una attenta e compiuta certificazione.

SNAMI, inoltre, porta all'attenzione di queste Commissioni, anche la pretesa della consegna telematica dei certificati di malattia, esponendo altrettanto il medico a sanzioni anche di carattere penale.

Tale imposizione appare del tutto fuori luogo, in quanto non se ne riesce a capire il razionale. Infatti il cosiddetto "certificato di malattia" per il lavoratore, non viene compilato per motivi medici, ma per far ottenere al lavoratore il legittimo diritto ad essere rimborsato durante la malattia; quindi una prestazione a fini assicurativi nell'interesse stesso del lavoratore.

Pretendere che il medico, per far valere un diritto economico del lavoratore, debba anche trasmettere l'attestato di malattia all'Ente pubblico assicurativo, pena sanzioni penali ed economiche, è, a nostro parere, una vera e propria vessazione.

SNAMI, quindi, ribadisce il proprio accordo con il documento elaborato, a tal proposito, dalla FNOMCeO il 29 maggio 2009, e sottolinea con forza il messaggio in esso contenuto di una richiesta di un tavolo tecnico per definire assieme le regole.

Confidiamo nella saggezza della Politica che dovrebbe raccogliere tale invito al dialogo. Non aggiungiamo ulteriori presupposti di demotivazione al lavoro che, nonostante tutto, migliaia di Medici di Famiglia svolgono ogni giorno nel nostro Paese. Essi chiedono di poter lavorare serenamente e chiedono alla Politica un atto di coraggio; dare al lavoratore la potestà dell'auto giustificazione, come già avviene in molti Paesi Europei e comprendere le difficoltà che il DL in itinere aggiungerebbe al lavoro, già stracarico di burocrazia, dei Medici di Famiglia italiani, apprezzati dai loro pazienti e invidiati dai Servizi Sanitari di mezzo mondo.

Dott. Mauro Martini